



COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 77 DEL 29.12.2021

Oggetto : "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Approvazione".

L'anno **duemilaventuno** il giorno **29** del mese di **Dicembre** alle **17:20**, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

All'appello nominale sono presenti i Signori Consiglieri di seguito indicati:

N.	Cognome Nome	Carica	Presenza
1.	ALTOMONTE FRANCESCA MARIARITA	Presidente	P
2.	GUERRISI ANGELO	Vice Presidente	A
3.	ALESSIO ALDO	Sindaco	P
4.	GAGLIO CAROLINE	Consigliere	A
5.	GENTILUOMO ANNUNZIATO	Consigliere	P
6.	RAMONDINO VINCENZO	Consigliere	P
7.	RUSSO VINCENZO	Consigliere	A
8.	VECCHIO SALVATORE	Consigliere	P
9.	CAGLIUSO FABIO	Consigliere	P
10.	VASTA ADRIANA	Consigliere	P
11.	FILIPPONE VINCENZO	Consigliere	P
12.	CALARCO ANTONIO	Consigliere	P
13.	D'AGOSTINO RAFFAELE	Consigliere	P
14.	PULIMENI NICOLA	Consigliere	A
15.	ALLERA COSIMO	Consigliere	A
16.	FRACHEA FRANCESCA	Consigliere	P
17.	RICHICHI DANIELA	Consigliere	A

Presenti N. 11 , assenti N. 6 (GUERRISI - GAGLIO - RUSSO- PULIMENI- ALLERA-RICHICHI)

Sono, altresì, presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Moliterno Carmen - Ventini Sabina - Ierace Francesco - Macino Andrea

Assume la presidenza la D.ssa Maria Francesca ALTOMONTE, in qualità di Presidente del Consiglio, assistita dal Segretario Generale, D.ssa Maria Alati.

IL PRESIDENTE

introduce il punto all'O.d.G : *"Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Approvazione"*.

Relaziona l'assessore Ierace, il quale informa che, a norma di legge, nei Comuni con popolazione superiore alle 5.000 unità, il Consiglio comunale è tenuto a fare la ricognizione delle partecipazioni pubbliche, entro il 31 dicembre di ogni anno e che tale adempimento è dovuto anche per il caso di ricognizione negativa. Dà atto dell'unica partecipazione dell'Ente nella società ASMENET Calabria, per una quota pari all'1,70% del capitale sociale.

In assenza di richieste d'intervento, il Presidente dichiara aperta la votazione del punto all'ordine del giorno " Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Approvazione".

La votazione si svolge in modo palese, per dichiarazione espressa, il cui esito di seguito si riporta:

PRESENTI E VOTANTI: 11 - UNDICI

FAVOREVOLI: 11 - UNDICI (Alessio - Altomonte- Gentiluomo- Ramondino- Vecchio- Cagliuso- Vasta- Filippone – Calarco- D'Agostino - Frachea)

CONTRARI: NESSUNO

ASTENUTI: NESSUNO

Il Presidente, quindi, introduce la votazione sull'immediata eseguibilità, i cui esiti di seguito si riportano:

PRESENTI E VOTANTI: 11 - UNDICI

FAVOREVOLI: 11 - UNDICI (Alessio - Altomonte- Gentiluomo- Ramondino- Vecchio- Cagliuso- Vasta- Filippone – Calarco- D'Agostino - Frachea)

CONTRARI: NESSUNO

ASTENUTI: NESSUNO

Si dà atto della registrazione della seduta su supporto informatico, custodito agli atti d'ufficio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

"1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2020;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Gioia Tauro;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

propone

1. Di approvare la ricognizione al **31 dicembre 2020** delle società in cui il Comune di Gioia Tauro detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D. Lgs. n. 100 del 16.06.2017, analiticamente così dettagliate:

Denominazione	Partita IVA o codice fiscale	Categoria	Tipologia di partecipazione	<i>Società in house</i>	Società affidataria diretta di servizio pubblico	% partecipazione
Asmenet Calabria soc cons. a rl	0272945079 7	Società di capitali	Quota di capitale sociale	NO	SI	1,669
Ce.F.R.I.S. Scarl	0206085080 3	Società di capitali	Quota di capitale sociale	NO	NO	0,08
Gio.Se.Ta. S.p.A. in Liquidazione	0239014080 0	Società di capitali	Partecipazione azionaria	NO	NO	25,5
Piana Ambiente SpA - in fallimento	0238903079 8	Società di capitali	Partecipazione azionaria	NO	NO	4,87
Progetto Magna Grecia srl – in fallimento	0317942078 5	Società di capitali	Quota di capitale sociale	NO	NO	7
Promedia Soc. Cons. a rl in scioglimento	0217104080 7	Società di capitali	Quota di capitale sociale	NO	NO	1,82
Tauro Ambiente SpA - inattiva	0219619080 1	Società di capitali	Partecipazione azionaria	NO	NO	49

2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Vista la proposta del Responsabile del 2° Settore – Area Economico Finanziaria;
2. Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;

3. Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DELIBERA

7. Di approvare la ricognizione al **31 dicembre 2020** delle società in cui il Comune di Gioia Tauro detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D. Lgs. n. 100 del 16.06.2017, analiticamente così dettagliate:

Denominazione	Partita IVA o codice fiscale	Categoria	Tipologia di partecipazione	<i>Società in house</i>	Società affidataria diretta di servizio pubblico	% partecipazioni
Asmenet Calabria soc cons. a rl	0272945079 7	Società di capitali	Quota di capitale sociale	NO	SI	1,669
Ce.F.R.I.S. Scarl	0206085080 3	Società di capitali	Quota di capitale sociale	NO	NO	0,08
Gio.Se.Ta. S.p.A. in Liquidazione	0239014080 0	Società di capitali	Partecipazione azionaria	NO	NO	25,5
Piana Ambiente SpA - in fallimento	0238903079 8	Società di capitali	Partecipazione azionaria	NO	NO	4,87
Progetto Magna Grecia srl – in fallimento	0317942078 5	Società di capitali	Quota di capitale sociale	NO	NO	7
Promedia Soc. Cons. a rl in scioglimento	0217104080 7	Società di capitali	Quota di capitale sociale	NO	NO	1,82
Tauro Ambiente SpA - inattiva	0219619080 1	Società di capitali	Partecipazione azionaria	NO	NO	49

1. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
2. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
3. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
4. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica (Art. 49, comma 1, D.lgs 267/2000) .

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione

Data: 29/12/2021

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to DOTT. SALVATORE TILLIECI**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile (Art. 49, comma 1, e Art. 151, comma 4, D.lgs 267/2000) .

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione

Data: 29/12/2021

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to DOTT. SALVATORE TILLIECI**

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
f.to D.ssa Altomonte Francesca Mariarita

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT.SSA MARIA ALATI

Il sottoscritto Responsabile del Settore I certifica che della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
f.to DOTT.SSA MARIA ALATI

COMUNE DI GIOIA TAURO
UFFICIO ALBO PRETORIO ON LINE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, unitamente alla nota di pubblicazione, contenente gli estremi di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Gioia Tauro lì, 29/12/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT.SSA MARIA ALATI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
f.to DOTT.SSA MARIA ALATI